Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2783/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975
che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

(GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 4001/87 della Commissione del 23 dicembre 1987	L 377	44	31.12.1987
►**M2**	Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994	L 349	105	31.12.1994
►**M3**	Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione del 18 dicembre 1995	L 305	49	19.12.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2783/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, e gli articoli 28, 92, 93, 94, 111 e seguenti e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che l'ovoalbumina, non essendo contemplata dall'allegato II del trattato, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni agricole del trattato, mentre il giallo d'uova è soggetto a tali disposizioni;

considerando che ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l'efficacia della politica agricola comune nel settore delle uova;

considerando che per giungere ad una soluzione d'equilibrio occorre instaurare un regime comune di scambi per l'ovoalbumina, analogo a quello previsto per le uova; che è opportuno estendere l'applicazione di questo regime anche alla lattoalbumina, dato che questo prodotto potrebbe largamente sostituirsi all'ovoalbumina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [2], istituisce nella Comunità un regime di mercato unico delle uova, che prevede in particolare prelievi unici e restituzioni uniche nei confronti dei paesi terzi per le uova e per il giallo d'uova, allo stato naturale o sotto forma di prodotti di trasformazione che contengono bianco d'uova;

considerando che il regime di scambi applicabile alle albumine deve conformarsi al regime in vigore per le uova, data la dipendenza delle prime dalle seconde;

considerando che i prezzi dell'ovoalbumina sono stabiliti di norma in funzione dei prezzi delle uova, che sono differenti nella Comunità e sul mercato mondiale; che, per evitare distorsioni di concorrenza risultanti da tale differenza di prezzo, è necessario riscuotere all'importazione un'imposta il cui importo sia tale da compensare questa diseguaglianza; che il metodo più indicato per determinare l'ammontare di detta imposta consiste nel derivarlo dal prelievo applicabile alle uova in guscio;

considerando che è necessario prevedere coefficienti diversi secondo la presentazione del prodotto trasformato;

considerando che sul mercato mondiale il prezzo delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli fattori che incidono sul prezzo dell'albumina; che, per garantire l'efficacia del sistema d'imposte all'importazione, è necessario prevedere un importo supplementare da aggiungere all'imposta quando le offerte sul mercato mondiale siano fatte a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, data la stretta relazione economica tra i diversi prodotti a base di uova, è necessario prevedere la possibilità di adottare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina delle norme di commercializzazione possibilmente corrispondenti alle norme di commercializzazione previste per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, nella misura necessaria al buon funzionamento del meccanismo delle restituzioni all'esportazione, previsto per le uova dal

---

[1] GU n. C 128 del 9. 6. 1975, pag. 39.

[2] Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale. (SIC! GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 49.)

▼B

regolamento (CEE) n. 2771/75, e del sistema istituito dal presente regolamento, occorre prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e, se la situazione del mercato lo esige, vietare tale ricorso;

considerando che il regime d'imposte all'importazione consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che l'attuazione di un mercato unico implica l'abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M3

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti seguenti le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune:

Codice NC	Designazione delle merci
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
	- Ovalbumina:
ex 3502 11	- - essiccata:
3502 11 90	- - - altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana)
ex 3502 19	- - altra:
3502 19 90	- - - altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana)
ex 3502 20	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
	- - altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana)
3502 20 91	- - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	- - - altra

▼M2

Articolo 2

1. Tutte le importazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo4.

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 3

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota dal dazio previsto nella tariffa doganale

▼M2

comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale, sono quelli trasmetti dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto.

4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Tali modalità riguardano segnatamente:

a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 4

I. contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

— metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio del «primo arrivato, primo servito»),

— metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo),

— metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.

Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio; si può ispirare ai metodi eventualmente applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

▼M2

a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla letteraa),

c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 5

Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi, e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente articolo.

▼B

Articolo 6

Per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere adottate norme di commercializzazione; queste ultime, fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti, devono corrispondere alle norme di commercializzazione previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categorie di qualità, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, il condizionamento e l'etichettatura.

Le norme, il loro campo di applicazione e le regole generali di applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

▼M2

Articolo 7

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, nonché del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può in casi particolari escludere del tutto, o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di quelli contemplati nello stesso articolo.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tale misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 8

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la

▼M2

nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

▼B

Articolo 9

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 11

1. Il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1081/71 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli di detti regolamenti vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.
[2] GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.

▼B

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 170/67/CEE	*Presente regolamento*
articolo 5 bis	articolo 6
articolo 6	articolo 7
articolo 7	articolo 8
articolo 8, paragrafo 2	articolo 9
articolo 9	articolo 10